

**TRIBUNALE DI VERBANIA**

Il Giudice delegato, dott. Claudio Michelucci a scioglimento della riserva assunta, rilevato che il Liquidatore ha rimesso gli atti al giudice, ai sensi dell'art. 14 octies comma 3 l. 3/2012, per la definitiva formazione dello stato passivo, evidenziando: che il creditore D. spa ha avanzato istanza di ammissione al passivo oltre il termine assegnato dal Liquidatore ex art. 14 sexies l. 3/2012; che, pertanto, con progetto di stato passivo del 29.12.2021 veniva proposto il rigetto della domanda in quanto tardiva; che il creditore formulava osservazioni al progetto insistendo per l'ammissione; rilevato, in particolare, che il creditore D. spa ha contestato la proposta di esclusione rilevando: 1) il mancato invio della comunicazione ex art 14 sexies L 3/2012 presso i recapiti istituzionali del creditore; 2) il pregiudizio a danno dei debitori stante la mancata liberazione degli stessi dall'ingente obbligazione di pagamento rivendicata dalla Banca; 3) la natura meramente organizzativa del termine della nota del Liquidatore inviata unicamente al difensore del creditore; 4) la tempestività dell'istanza depositata prima dell'avvio della fase distributiva;

- rilevato che l'ipotesi di presentazione di domande tardive non risulta espressamente disciplinata dalla l. 3/2012;
- rilevato che, pur in presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, appaia preferibile l'interpretazione che ritiene le domande di ammissione tardive al passivo ammissibili (cfr. Tribunale di Udine 7.7.2020, Tribunale di Mantova 1.2.2021);
- rilevato, infatti, che l'assenza nella legge di una specifica disciplina non può essere intesa come volontà di escludere l'ammissibilità delle domande tardive, anche in considerazione del fatto che il termine indicato dal Liquidatore, in mancanza di esplicita previsione, non può essere considerato perentorio;
- rilevato che detta interpretazione è avvalorata dal fatto che nel nuovo Codice della Crisi è prevista espressamente l'inammissibilità delle domande presentate dopo la scadenza del termine fissato, però, dal Giudice nel provvedimento di apertura della procedura (dovendosi pertanto ritenere *a contrario* che identica valenza non possa essere attribuita al termine fissato da un organo tecnico della procedura);
- rilevato che neppure possono invocarsi esigenze di celerità della procedura incompatibili con l'ammissibilità di presentazione di domande tardive (dal momento che è prevista una durata minima della procedura di quattro anni);

- rilevato che nel sistema delle esecuzioni coattive è prevista la possibilità di presentare domande tardive di partecipazione alla distribuzione del ricavato (art. 101 e 209 l.f. in materia concorsuale nonché art. 499 c.p.c. in materia di esecuzione individuale);
- ritenuto, quanto alla diversa questione del termine ultimo entro il quale le domande tardive devono considerarsi ammissibili (sulla quale parimenti sono state proposte in giurisprudenza soluzioni differenti) che detto termine non possa essere, comunque, più restrittivo di quello previsto dall'art. 101 l.f. (un anno dalla formazione dello stato passivo esecutivo delle domande tempestive), salva la possibilità di proporre successivamente domanda, fino alla conclusione delle operazioni di ripartizione dell'attivo, ove il ritardo dipenda da causa non imputabile alla parte;
- rilevato che, nella specie, lo stato passivo definitivo delle domande "tempestive" è stato comunicato in data 28.10.2019 e che la domanda di D. spa è stata presentata via pec in data 23.11.2020 e dunque entro il termine indicato (tenuto conto della sospensione feriale dei termini – cfr. Cass. 21596/2012);
- rilevato che le operazioni di ripartizione non risultano concluse;
- ritenuto, quanto al merito, che il Liquidatore non ha sollevato contestazioni circa la fondatezza della domanda e che il credito appare documentato;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 octies comma 3 l. 3/2012

Ammette D. spa al passivo della procedura per € 127.402,31 in via privilegiata ipotecaria ed € 7.186,71 in chirografo come da domanda e dispone la conseguente modifica dello stato passivo. Si comunichi.

Verbania, 22.4.2022

Il Giudice  
Claudio Michelucci